

Proprio per l'eccezionalità e il non agevole inquadramento ~~nel sistema~~ del procedimento seguito, si condivide in definitiva la soluzione adottata, volta a limitare l'accantonamento alle sole somme destinate alla copertura degli oneri successivi, devolvendo la quota residua al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

C) Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni

La quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica è condotta sul presupposto che gli effetti della soppressione si manifestino totalmente a partire dal 2005.

Si è pertanto reso necessario adottare, per l'ultimo esercizio del triennio, una modalità di copertura — imputazione al fondo speciale di parte corrente — compatibile con la natura permanente del mancato gettito dell'imposta soppressa.

In disparte le considerazioni più volte ribadite dalla Corte, ma non recepite, circa la necessità che per tutti gli oneri di natura permanente sia fornita una valutazione, sia pure di larga massima, delle compatibilità finanziarie ultratriennali, si segnala che qualche perplessità continua a sussistere nei riguardi della tecnica di quantificazione degli oneri.

Pur tenuto conto infatti della nuova disciplina del collegato fiscale del 2000 e del fatto che nella previsione delle entrate 2001 si era tenuto conto della liquidazione delle imposte degli anni precedenti (1998 — 2000), non risulta del tutto chiarita la coerenza della quantificazione della perdita di gettito derivante dalla soppressione delle imposte in argomento, stimata dalla relazione tecnica e recepita nel testo legislativo (310 miliardi annui a regime), con i dati relativi al gettito annuo delle imposte successorie registrato negli ultimi esercizi finanziari (da 1.421 miliardi nel 1997 a 1.798 nel 2000 e a 1.772 nel 2001).

Si segnala infine che il riferimento all'art. 11 contenuto nella clausola di copertura finanziaria è erroneo, in quanto le disposizioni onerose contenute nel medesimo articolo, pari a 90 miliardi di lire per il 2002, sono state soppresse a seguito di modifiche apportate nel corso dell'iter legislativo al testo originario del disegno di legge.

Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

16. La coincidenza del quadrimestre in esame con l'avvio della nuova legislatura e con la sessione di bilancio ha determinato l'approvazione di un numero abbastanza limitato di leggi, le più importanti delle quali dal punto di vista economico-finanziario hanno natura di provvedimenti collegati alla sessione di bilancio, sui cui saldi incidono in modo rilevante.

Si tratta, come più diffusamente esposto nelle pagine che precedono, della legge n. 383 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia"), del d.l. 347 (poi legge n. 405 – "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"), del d.l. 350 (poi legge n. 409 – "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") e del d.l. 351 (poi legge n. 410 – "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valutazione del patrimonio immobiliare pubblico, ecc."). I loro effetti finanziari, come anche quelli della legge finanziaria stessa, non sono pertanto indicati nei prospetti allegati al presente referto, che riguardano, come di consueto, le leggi di spesa che non incidono sui saldi della manovra di bilancio.

Le leggi pubblicate nel periodo settembre-dicembre sono state complessivamente 37 (a fronte rispettivamente di 56, 61 e 35 nel corrispondente periodo dei tre esercizi precedenti), di cui soltanto 3 di ratifica di trattati internazionali (tipologia che interessa mediamente circa un quinto delle leggi approvate) e 19 di conversione di decreti legge: la tendenza all'aumento dei provvedimenti d'urgenza rispetto al totale della normazione primaria, che si è progressivamente manifestata nell'ultimo biennio, subisce così un'ulteriore impennata.

L'incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare – complessivamente 9 – resta invece nella media degli ultimi anni.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 13 schede allegate, le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario – oltre a quelle, già citate, collegate alla manovra di bilancio, alla legge di assestamento del bilancio (n. 419), alla legge finanziaria (n. 448) e alla legge di approvazione del bilancio di previsione (n. 449) – ammontano a 11, di cui 5 di conversione di decreti legge e 6 di iniziativa parlamentare. Gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 2001/2003 ammontano a

complessivi 886 miliardi circa, di cui poco meno di 399 nel 2001, oltre 436 nel 2002 e quasi 51 nel 2003, a fronte di un valore medio di circa 9.000 miliardi nell'ultimo decennio.

Al riguardo, va peraltro tenuto conto non soltanto della modesta significatività dei confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), ma soprattutto del fatto che, a partire dalla riforma della struttura della legge finanziaria recata dalla legge 208/99, quest'ultima contiene anche misure di natura espansiva, quest'anno di particolare rilievo finanziario sia sul versante della spesa corrente (aumento delle pensioni minime e delle detrazioni per i figli a carico, ecc.), sia su quello della spesa di investimento, misure che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa.

Gli oneri successivi al 2003 — anch'essi indicati nella tavola n. 2 e nelle schede —, nella totale assenza di oneri pluriennali, comportano esclusivamente oneri di natura permanente, pari complessivamente a poco meno di 57 miliardi in ragione di anno, oneri che rappresentano una modesta frazione di quelli medi degli esercizi precedenti.

Le spese di investimento sono pari a 56 miliardi nel triennio (poco più del 6% del totale) e sono recate dalla legge n. 401 per il miglioramento delle strutture logistiche nel settore della difesa civile (27 miliardi) e dalla legge n. 428, che dispone il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano ed il completamento della diga foranea di Molfetta per complessivi 29 miliardi. Sotto il profilo della quantificazione, gli oneri sono comunque limitati all'importo degli stanziamenti, che rappresentano pertanto dei tetti di spesa. Le relazioni tecniche non forniscono tuttavia ulteriori elementi al riguardo mentre, come ripetutamente osservato dalla Corte, una accurata quantificazione dei singoli oneri si rende necessaria anche quando lo stanziamento ha natura di tetto di spesa: in caso contrario, infatti, non è possibile valutare la congruità dello stanziamento stesso rispetto alle finalità perseguite.

17. Tutti gli importi indicati sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. Salvo quanto si dirà al punto successivo in merito alla legge n. 418, l'attendibilità di tali indicazioni, pur subordinata a problemi di

congruità connessi a talune delle quantificazioni effettuate, è nel complesso soddisfacente per il modesto rilievo di oneri di incerta quantificazione, connessi a fattispecie in cui l'elemento previsionale è preponderante o alla attribuzione di diritti soggettivi a tutti i possessori di determinati requisiti e pertanto ad una platea di beneficiari non predeterminata numericamente.

Anche per quanto riguarda la eventuale presenza di ulteriori oneri non quantificati e non presi in considerazione ai fini della copertura, la legislazione del quadrimestre in esame non pone particolare problemi: qualche perplessità può infatti derivare soltanto da possibili oneri connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti il personale contenute nell'art. 5 bis della citata legge n. 401 del 9 novembre.

In argomento, va tuttavia presa in esame la legge n. 387 del 22 ottobre, di conversione del d.l. n. 344 del 4 settembre ("Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalite spongiforme bovina"), che dispone l'effettuazione di un programma di prevenzione totale, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per le malattie di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi.

Nel testo della legge non è infatti prevista né la quantificazione del relativo onere, né una clausola finanziaria: la relazione tecnica indica invece un costo complessivo annuo di 11,25 miliardi di lire, cui dovrebbe farsi fronte con i fondi stanziati dal precedente d.l. 335/2000, convertito con la legge 3/2001, che, secondo la relazione stessa, non sarebbero stati interamente spesi.

Al riguardo, si ritiene in primo luogo che, anche per motivi di trasparenza, l'indicazione quantitativa dei nuovi oneri e la modalità di copertura debbano comunque risultare dal testo legislativo. Inoltre, la fattispecie in esame è sostanzialmente assimilabile alla riduzione di precedente autorizzazione di spesa. Questa modalità ricorre sia quando si rinunci all'effettuazione di una spesa già programmata, sia quando, come nel caso in esame la precedente autorizzazione si riveli sovrastimata rispetto agli obiettivi perseguiti: in quest'ultimo caso, si rende però necessaria una accurata indicazione - questa sì nella relazione tecnica - delle spese effettuate e da effettuare, in base alla quale possa riscontrarsi l'effettiva mancanza di vincoli per le somme destinate alla nuova finalizzazione.

18. Sotto il profilo delle modalità di copertura, si rileva in via generale, come già nel quadrimestre precedente, un ricorso estremamente modesto alla utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali, peraltro già impegnati quasi per intero nel corso del primo quadrimestre dell'esercizio, e pertanto un rapporto del tutto anomalo tra questa forma di copertura e le altre, non tutte peraltro chiaramente riconducibili a quelle elencate nella legge di contabilità.

Tra queste ultime, particolare rilievo assume la copertura degli oneri derivanti dagli interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi disposti dalla legge n. 418 del 30 novembre, di conversione del d.l. n. 356 del 1° ottobre.

Gli oneri stessi sono quantificati in 311 miliardi per il 2001 e in 373 per il 2002. Il Servizio Bilancio della Camera ha sottoposto la relazione tecnica ad una accurata verifica dalla quale è risultato un primo elemento di possibile sottostima degli oneri derivante dalla presa in considerazione di un importo complessivo per consumi inferiore a quello espressamente indicato dalla stessa relazione ed un secondo elemento — comune questo anche alle precedenti analoghe agevolazione — connesso al mancato aggiornamento del dato relativo al consumo annuo di gasolio per trasporto merci.

La copertura, sia per il 2001 che per il 2002, è riferita alle entrate connesse alle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, precedentemente destinate (art. 148, comma 1 della legge n. 388/2000) ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il nuovo vincolo di destinazione è limitato alle entrate del 2001, la cui entità, secondo i dati forniti dal Governo, è comunque superiore alle esigenze di copertura di entrambi gli esercizi.

Mentre per la copertura degli oneri relativi al 2001 l'operazione appare corretta, trattandosi sostanzialmente anche qui della riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, qualche perplessità riguarda la copertura degli oneri del 2002, per i quali si utilizzano entrate acquisite nell'esercizio precedente.

Si pone infatti il problema della compatibilità del procedimento con il principio dell'annualità del bilancio, principio che peraltro è da tempo oggetto di una interpretazione che può eufemisticamente definirsi evolutiva: ne è un recente esempio lo

scorrimento tra esercizi dei mezzi di copertura previsto dalla legge n. 383, che comunque affonda le sue radici nell'art. 5 della legge finanziaria 2001.

Nel caso in esame, il Governo (Commissione Bilancio Camera, 24 ottobre 2001) ha fatto osservare che nell'ordinamento è già prevista una fattispecie nella quale è consentita l'utilizzazione delle entrate nell'anno successivo a quello in cui sono state realizzate, e cioè l'istituto della riassegnazione, in base al quale le somme versate negli ultimi due mesi dell'anno possono essere riassegnate alla spesa dell'anno successivo.

Al riguardo, premesso che l'istituto della riassegnazione adempie alla diversa funzione di agevolare la gestione del bilancio a legislazione vigente, si rileva che, anche nella originaria formulazione della norma utilizzata a copertura, i proventi delle sanzioni amministrative avrebbero potuto essere utilizzati in esercizi successivi, tant'è che ne è previsto l'afflusso ad un fondo senza limiti temporali di utilizzo e che le iniziative a vantaggio dei consumatori non risultano ancora neppure determinate.

In conclusione, la differenza tra il caso di specie e la copertura di frequente effettuata su capitoli fondo non appare di natura sostanziale, tanto più che, come assicurato dal Governo, le risorse risultano già disponibili sulla base di dati certi di consuntivo.

19. Nel quadrimestre in esame è tornato a porsi il problema della copertura delle garanzie prestate dallo Stato, per il quale manca una specifica normativa contabile.

Si rammenta a tale proposito che la necessità di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 81 quarto comma Cost., delle garanzie patrimoniali, proprio perché comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, è stata affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 1961 relativa ad una legge della Regione Sicilia.

In tale occasione, la Corte costituzionale, oltre ad affermare che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere considerata in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale, ha anche indicato che la copertura non deve neppure corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati, assunto a proprio carico dal concedente.

La legge n. 413 del 27 novembre, di conversione del d.l. n. 354 del 28 settembre (“Disposizioni urgenti per il trasporto aereo”) ha invece previsto la concessione della garanzia statale, a titolo gratuito e fino al 31.12.2001, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra e di terrorismo nell’esercizio del trasporto aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.

Nel testo non si fa parola circa il reperimento delle risorse da utilizzare in caso di attivazione della garanzia, ma il Governo ha dichiarato in Commissione Bilancio Senato che all’eventuale onere si sarebbe provveduto mediante il prelevamento delle somme occorrenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

A tale riguardo, la Corte ha già in precedenti occasioni espresso l’avviso che, in applicazione dei principi generali e di evidenti principi di ragionevolezza, se da un lato non può ritenersi sussistente l’obbligo di una copertura dell’intera garanzia per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, dall’altro non può neppure ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio: tali fondi, infatti, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente e non riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva.

Una corretta soluzione del problema, in armonia con la citata giurisprudenza costituzionale, potrebbe consistere nella accurata valutazione del livello di rischio, da effettuare nella relazione tecnica che dovrebbe pertanto essere compilata in ogni caso, e nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso sul capitale garantito. L’importo così risultante dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l’andamento effettivo della spesa sottoposto a stretto monitoraggio per consentire l’eventuale tempestiva attuazione del procedimento previsto dall’art. 11-ter comma 7 della legge n. 468 per ovviare agli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa assunte ai fini della copertura (referto al Parlamento del Ministro del tesoro e assunzione delle conseguenti iniziative legislative).

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;

- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 13 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

F.to Paolo Neri

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Staderini

Depositata in Segreteria il 1° marzo 2002

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 1 MAR. 2002

IL DIRIGENTE

F.to Giovanni Sforza


IL DIRIGENTE


TAVOLA I

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2001

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONV D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	357	28 sett. 01	229	2 ott. 01	313/01		Gov
2	358	1 ott. 01	229	2 ott. 01	312/01		Gov.
3	366	3 ott. 01	234	8 ott. 01			Gov.
4	367	5 ott. 01	234	8 ott. 01		1	Parl.
5	377	19 ott. 01	245	20 ott. 01	336/01		Gov.
6	383	18 ott. 01	248	24 ott. 01			Gov.
7	386	19 ott. 01	250	26 ott. 01			Parl.
8	387	22 ott. 01	250	26 ott. 01	344/01		Gov.
9	391	11 ott. 01	253	30 ott. 01		2-3	Parl.
10	393	8 ott. 01	254	31 ott. 01			Parl.
11	394	25 ott. 01	254	31 ott. 01	342/01	4	Gov.
12	397	26 ott. 01	258/S.O.	6 nov. 01			Gov.
13	399	31 ott. 01	259	7 nov. 01			Parl.
14	401	9 nov. 01	262	10 nov. 01	343/01	5	Gov.
15	405	16 nov. 01	268	17 nov. 01	347/01		Gov.
16	406	16 nov. 01	268	17 nov. 01	348/01	6	Gov.
17	409	23 nov. 01	274	24 nov. 01	350/01		Gov.
18	410	23 nov. 01	274	24 nov. 01	351/01		Gov.
19	413	27 nov. 01	276	27 nov. 01	354/01		Gov.
20	415	27 nov. 01	277	28 nov. 01	353/01		Gov.
21	417	27 nov. 01	279	30 nov. 01	355/01		Gov.
22	418	30 nov. 01	279	30 nov. 01	356/01	7-8	Gov.
23	419	29 nov. 01	280/S.O.	1 dic. 01			Gov.
24	424	28 nov. 01	285	7 dic. 01		9	Parl.
25	426	28 nov. 01	287	11 dic. 01		10	Parl.
26	428	3 dic. 01	288	12 dic. 01		11	Parl.
27	431	14 dic. 01	290	14 dic. 01	369/01		Gov
28	432	14 dic. 01	290	14 dic. 01	370/01		Gov.
29	436	29 nov. 01	293	18 dic. 01			Gov.
30	437	6 dic. 01	293	18 dic. 01			Parl.
31	438	15 dic. 01	293	18 dic. 01	374/01		Gov.
32	441	21 dic. 01	297	22 dic. 01	381/01	12	Gov.
33	442	21 dic. 01	298	24 dic. 01		13	Gov.
34	443	21 dic. 01	299/S.O.	27 dic. 01			Gov.
35	444	21 dic. 01	299	27 dic. 01	390/01		Gov.
36	448	28 dic. 01	301/S.O.	29 dic. 01			Gov.
37	449	28 dic. 01	301/S.O.	29 dic. 01			Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2001

(importi in milioni)					
Numero legge	2001	2002	2003	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
367	1.050	1.050	1.050		1.050
391	1.050	1.050	1.050		1.050
394	27.000				
401	27.000				
406	15.668				15.668
418	314.000	413.000	40.000		40.000
424		5.000			
426		6.000	500		500
428	13.000	8.000	8.000		
441	75	450			
442		1.905	30		30
Totale	398.843	436.455	50.630		58.298

Tavola n. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2001

(importi in milioni)

	2001	2002	2003	Totale	%
Fondi speciali:					
parte corrente	20.593	55.205	42.380	118.178	13,34
conto capitale	40.000	8.000	8.000	56.000	6,32
	60.593	63.205	50.380	174.178	19,66
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa	250	250	250	750	0,08
Nuove o maggiori entrate				0	0,00
Altre forme di copertura *	338.000	373.000		711.000	80,25
Totale	398.843	436.455	50.630	885.928	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5/10/2001, n. 367

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20/04/1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10/09/1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Articolo 19 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Norme di copertura

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri

I ANNO --> 2001	Importo	1.050
II ANNO --> 2002	Importo	1.050
III ANNO --> 2003	Importo	1.050

Oneri a regime: 1.050 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 ottobre 2001, n. 391

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Spese di funzionamento del comitato di pilotaggio

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 18 comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

I	ANNO --> 2001	Importo	250
II	ANNO --> 2002	Importo	250
III	ANNO --> 2003	Importo	250

Oneri a regime: 250 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 11 ottobre 2001, n. 391

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

Articolo 4 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Norma di copertura per ulteriori oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri

I	ANNO --> 2001	Importo	800
II	ANNO --> 2002	Importo	800
III	ANNO --> 2003	Importo	800

Oneri a regime: 800 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 ottobre 2001, n. 394

Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001

Articolo 1 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie).

I	ANNO --> 2001	Importo	27.000
---	---------------	---------	--------

CAP. TEMP:

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile

Articolo 5-ter Comma 2

Oggetto della disposizione:

Strutture logistiche della Direzione generale della Protezione civile. Adeguamento dell'organizzazione strumentale

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno

I ANNO --> 2001

Importo 27.000

CAP. TEMP.